

# **BGer 6B\_985/2009 vom 11. März 2010**

Bundesgericht, 2010-03-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6B\\_985\\_2009](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_985_2009)

FR: TF 6B\_985/2009 du 11 mars 2010

IT: TF 6B\_985/2009 del 11 marzo 2010

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito ( art. 29 cpv. 1 LTF ; DTF 135 III 483 consid. 1).

#### **E. 1.1**

Diretto contro una decisione relativa all'esecuzione di pene e misure ( art. 78 cpv. 2 LTF ) resa da un'autorità cantonale di ultima istanza ( art. 80 cpv. 1 LTF ), il ricorso è di massima ammissibile perché interposto nei termini legali ( art. 100 cpv. 1 LTF ) e nelle forme richieste ( art. 42 LTF ). La legittimazione ricorsuale del ricorrente è pacifica (v. art. 81 cpv. 1 LTF ).

#### **E. 1.2**

Il ricorso al Tribunale federale è proponibile contro le decisioni finali ( art. 90 LTF ), le decisioni parziali ( art. 91 LTF ) nonché le decisioni pregiudiziali e incidentali ( art. 92 e 93 LTF ).

##### **E. 1.2.1**

Giusta l' art. 90 LTF , è finale la decisione che pone fine al procedimento. La fine del procedimento va intesa nel suo senso prettamente procedurale: è finale la decisione che mette fine al procedimento dinanzi all'istanza iniziale. In altri termini la decisione resa dall'ultima istanza cantonale è finale nella misura in cui pone un termine anche alla procedura dinanzi all'istanza precedente la cui decisione è stata impugnata con ricorso all'ultima istanza cantonale. Di massima quindi una decisione di rinvio non costituisce una decisione finale (v. DTF 133 V 477 consid. 4.2; sentenza 6B\_174/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 4.1).

Nella fattispecie, la CRP ha rinviato l'incarto al GIAP per nuovo giudizio sulla liberazione condizionale dall'esecuzione della misura. Sotto il profilo procedurale dunque non si tratta di una decisione finale, dal momento che il procedimento continua pur ripartendo dal giudice di prime cure.

##### **E. 1.2.2**

Costituisce decisione parziale ai sensi dell' art. 91 LTF la decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (lett. a), come pure la decisione che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (lett. b) (v. DTF 135 V 141 consid. 1.4.1 pag. 144 in fine e seg. con rinvii).

Manifestamente la decisione impugnata non si configura nemmeno quale decisione parziale giusta la norma testé esposta. In effetti, la CRP non si pronuncia né sul principio di una

liberazione condizionale né sugli eventuali obblighi da imporre all'autore durante il periodo di prova ancora da definire. Ha unicamente ritenuto che per decidere della liberazione fosse necessario disporre di un nuovo e aggiornato parere della Commissione dell'esame dei condannati pericolosi in considerazione del ruolo attribuitole dall' art. 62d cpv. 2 CP in quest'ambito.

### **E. 1.2.3**

Se notificate separatamente, contro le decisioni pregiudiziali e incidentali concernenti la competenza o domande di ricusazione può essere interposto ricorso al Tribunale federale ( art. 92 cpv. 1 LTF ).

Poiché la decisione impugnata non concerne la ricusazione e il ricorrente non contesta la competenza dell'autorità a cui la CRP ha rinviato gli atti, l' art. 92 LTF non può trovare applicazione al caso in esame.

### **E. 1.2.4**

In virtù dell' art. 93 cpv. 1 LTF , il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).

#### **E. 1.2.4.1**

Per pregiudizio irreparabile s'intende un pregiudizio di natura giuridica, ossia un pregiudizio a cui non può essere posto ulteriormente rimedio con una sentenza finale o un'altra decisione favorevole al ricorrente (v. DTF 133 IV 139 consid. 4, 335 consid. 4).

Nel caso concreto, benché la procedura ne risulti allungata, la sentenza impugnata non causa alcun pregiudizio irreparabile all'insorgente (v. sentenza 6B\_145/2007 del 7 giugno 2007 consid. 1.2).

#### **E. 1.2.4.2**

Rimane da esaminare se sia adempiuta la condizione alternativa dell' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF . Questa norma riprende quasi testualmente l' art. 50 OG . Si applica quindi soprattutto in materia civile. Secondo la giurisprudenza, la possibilità di impugnare le decisioni pregiudiziali o incidentali, giustificata da considerazioni di economia processuale, costituisce un'eccezione e, in quanto tale, va ammessa in modo restrittivo, tanto più che simili decisioni possono essere contestate mediante un ricorso diretto contro la decisione finale ( art. 93 cpv. 3 LTF ). In materia penale, l' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF dev'essere interpretato in maniera ancor più restrittiva, risulterebbero altrimenti ammissibili i ricorsi diretti contro le diverse decisioni prese nel corso della procedura, segnatamente la promozione dell'accusa o il rinvio a giudizio. La giurisprudenza però ha sempre negato la possibilità di impugnare immediatamente simili decisioni ( DTF 133 IV 288 consid. 3.2 con rinvii).

Il Tribunale federale esamina con piena cognizione l'adempimento delle condizioni di ammissibilità (v. supra consid. 1). Se risulta in modo evidente dalla decisione impugnata o dalla natura della causa che la prosecuzione della procedura si estenderebbe su un considerevole lasso di tempo o necessiterebbe di costi importanti, è possibile rinunciare a una lunga dimostrazione. Per contro, se così non è, la parte ricorrente deve indicare in modo dettagliato quali questioni di fatto sono ancora contestate e quali logoranti e dispendiose

prove devono essere amministrare ( DTF 133 IV 288 consid. 3.2).

In concreto, non è per nulla manifesto l'adempimento dei presupposti dell' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF . In virtù del rinvio decretato dalla CRP, il GIAP dovrà semplicemente richiedere un nuovo parere alla Commissione per l'esame dei condannati pericolosi e rendere una nuova decisione in merito alla liberazione condizionale dall'esecuzione della misura. Ciò non dovrebbe richiedere molto tempo né necessitare una procedura probatoria dispendiosa. Non ravvisando la particolare natura dell'avversato giudizio, il ricorrente non adduce alcunché a dimostrazione del contrario. In simili circostanze la sentenza della CRP non può essere considerata una decisione impugnabile giusta l' art. 93 LTF .

## **E. 2**

Da quanto appena esposto risulta che la sentenza della CRP non è una decisione impugnabile ai sensi degli art. 90-93 LTF . Il gravame in esame si palesa così inammissibile.

Risultando soccombente, il ricorrente dovrebbe sopportare le spese del presente procedimento ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Egli ha tuttavia formulato istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio. Tale domanda non può però trovare accoglimento perché le sue conclusioni sembravano d'acchito prive di probabilità di successo ( art. 64 LTF ). L'insorgente, patrocinato, non poteva infatti ignorare la natura particolare dell'avversata decisione. Considerate comunque le sue condizioni personali e finanziarie, il Tribunale rinuncia a porre a suo carico le spese giudiziarie.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.